



**Determinazione del Dirigente
Lavori Pubblici e Manutenzione**

Determ. n. 182 del 29/03/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO E TERMOIDRAULICO CAT. OS3. CIG: 91534008A1

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamato:

- l'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che *“se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che *“l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/2021 ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di previsione 2022-2024 per gli Enti Locali al 31/05/2022;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'individuazione di un operatore economico con il quale sottoscrivere un accordo quadro, per la gestione e manutenzione degli impianti idraulici e termici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con le seguenti caratteristiche essenziali:

- durata dell'accordo: 24 mesi;
- importo contrattuale dell'accordo: € 500.000,00 oneri della sicurezza inclusi oltre IVA nella misura di legge;
- categoria e classe dei lavori: OS3 CLASSE II;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108 all'art. 51 comma 1 punto 2.2 dispone che per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000€ e inferiori a un milione di euro si proceda mediante procedura negoziata senza bando con l'invito di almeno 5 operatori individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Omissis.....";

l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove dispone "1. La stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base";

l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", in cui è previsto, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione che le stazioni appaltanti individuino nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa; al RUP viene demandato l'adempimento di tutti gli obblighi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la fase di esecuzione;

Ritenuto, pertanto:

- a) di individuare quale fine del contratto la necessità di assicurare la fruibilità dei beni immobili, in piena sicurezza, da parte dell'utenza, nonché la corretta conservazione degli impianti idraulico e termoidraulico ivi installati;
- b) di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole, così come contenuti nel Capitolato speciale d'appalto dell'accordo quadro;
- c) di procedere alla scelta dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 51 comma 1 punto 2.2 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108; il criterio di aggiudicazione sarà

quello del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale applicato all'elenco prezzi; si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5;

RITENUTO altresì di utilizzare l'istituto dell'Accordo quadro con un unico operatore, come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in quanto:

1. detta forma contrattuale, caratterizzata dall'affidamento di interventi non predeterminati che si rendono necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale, rappresenta uno strumento particolarmente idoneo al fine di garantire tali interventi;
2. gli interventi affidati con il succitato strumento, possono essere definiti nel contenuto prestazionale quanto a tipologie di lavori e relativi prezzi, pur non essendo predeterminati nel numero e nella localizzazione;
3. la specificità dell'accordo quadro permette di prevedere un arco di validità temporale e la determinazione dell'importo contrattuale mediante indicazione di un limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti;

CONSIDERATO che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice e come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3 **approvate dal Consiglio dell'Autorità** con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 viene individuato in base al possesso di specifica formazione professionale e adeguata esperienza professionale;

DATO ATTO che al RUP viene demandato l'adempimento di tutti gli obblighi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la fase di esecuzione;

RITENUTO di individuare l'arch. Diana Cabanillas, dipendente assegnato a questo settore, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), idoneo per titolo di studio e competenza richiesti per l'intervento in esame;

Vista la documentazione del predetto accordo quadro, inerente i lavori in oggetto che si compone dei seguenti allegati:

- Lettera di invito a procedura negoziata;
- Relazione tecnica;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Quadro economico;
- Prezziario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia;

per un importo complessivo dei lavori pari ad € 500.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA di legge;

Dato atto che è stabilito in 20 il numero degli operatori economici complessivi da invitare alla gara da individuare tramite avviso pubblico esplorativo;

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del Codice, di adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi - prezziario OOPP edito da Regione Lombardia, ed. 2022 posto a base di gara;
- attesa la necessità di assicurare celerità, speditezza e semplificazione della procedura di aggiudicazione per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l'intera procedura verrà condotta mediante il soggetto aggregatore regionale rappresentato dalla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti) di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto dal piano anticorruzione tra le misure di contrasto al rischio corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 5 agosto 2021;
- e che qualora siano un numero compreso tra 10 (dieci) e 20 (venti) si procederà all'invito soltanto dei soggetti che hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del codice dei contratti pubblici. Qualora il numero di manifestazioni di interesse sia inferiore a 10, si procede ad integrare tali invitati individuando profili aventi medesimi requisiti accreditati per il comune di Corsico su piattaforma SINTEL;
Si precisa che, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 ai punti 3.6 e 3.7. nonché dalla FAQ n. 5 A.N.A.C. in ordine alle predette Linee Guida, qualora il numero di istanze pervenute sia superiore a 10 non verranno considerati ai fini del sorteggio gli operatori che risultano essere stati invitati al precedente affidamento di lavori riferiti alla categoria SOA OS30 classe II;
- i soggetti da invitare sono stati poi individuati a seguito di pubblicazione, in data 02/02/2022, di avviso pubblico esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse su piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti) di Regione Lombardia: hanno presentato istanza n. 66 operatori e si è preceduto al sorteggio tramite la piattaforma in data 14/02/2022;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati e per tutte le premesse e motivazioni chiarite ed evidenziate;

Dato atto che Corte dei Conti e Commissione Arconet della Ragioneria Generale dello Stato hanno definitivamente chiarito come l'accordo quadro non perfezioni un'obbligazione giuridica con relativa scrittura contabile dell'impegno di spesa ("L'adesione ad un contratto quadro, previsto dall'art. 54 del codice dei contratti, non si configura come un'obbligazione giuridica perfezionata e pertanto non consente, nel rispetto della disciplina del d.lgs.n. 118 del 2011, all'ente di impegnare. L'ente procederà ad impegnare e imputare la spesa, di volta in volta, al momento della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo necessari , tra l'altro, a definire tutti i contenuti che consentono di perfezionare l'obbligazione compresa l'esigibilità" - Risposta ad un quesito da parte della Commissione Arconet);

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 11 dell'08/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 19 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio ex art. 163 tuel;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01/02/2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Vincenzo Bongiovanni l'incarico di direzione dell'Area 2 fino alla scadenza del mandato del Sindaco e non è automaticamente rinnovabile;

VISTI:

- *Il Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76, Capo 1 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”;*

VISTO l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei dirigenti;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni ed i presupposti di diritto, giuridici e di fatto espressi in premessa, di dare avvio alla procedura a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, relativamente all'affidamento, mediante accordo quadro della durata di 24 mesi, di interventi di manutenzione degli immobili comunali, opere da idraulico e termoidraulico, cat. OS3, sulla base degli elaborati conservati agli atti dell'Ufficio;
2. di dare atto che l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, sarà stipulato con un unico operatore, e la durata sarà fissata a decorrere dalla stipula dello stesso fino all'esaurimento dell'importo aggiudicato e potrà cessare anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
3. di dare avvio alla procedura negoziata ai fini dell'affidamento di accordo quadro di cui trattasi mediante ricorso alla procedura telematica sul portale regionale ARIA di Sintel, procedendo con le modalità descritte in premessa;
4. di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs 50/2016 tramite offerta percentuale di ribasso da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara;
5. di fissare l'importo dell'accordo quadro in 500.000,00€ comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
6. di dare altresì atto che, successivamente all'affido dell'accordo quadro, si provvederà alla stipula dei successivi contratti attuativi, in base alle lavorazioni prevedibili, alle esigenze ed alla relativa disponibilità economica;
7. di approvare tutta la documentazione facente parte dell'accordo quadro, conservati agli atti:
 - Lettera di invito a procedura negoziata;
 - Relazione tecnica;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Quadro economico;
 - Prezziario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia;
8. di individuare l'arch. Diana Cabanillas, dipendente assegnato a questo settore, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), idoneo per titolo di studio e

- competenza richiesti per l'intervento in esame;
9. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione dei lavori avverrà con appositi provvedimenti a seguito di singoli contratti attuativi disposti di volta in volta, con i quali saranno assunti i relativi impegni di spesa.
 10. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BONGIOVANNI VINCENZO)
con firma digitale

Rep. n.

COMUNE DI CORSICO

(Città Metropolitana di Milano)

ACCORDO QUADRO per lavori/servizi/forniture di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì XXXXXX del mese di XXXXX alle ore

XXX, in Corsico, nella Sede Municipale. Avanti a me Dott.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, - Segretario Generale - autorizzato a rogare i

contratti in forma pubblica, in modalità elettronica, nell'interesse del Comune

stesso, a' sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 si sono presentati e

personalmente costituiti i Signori:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX (xx) il XXXXXX - Dirigente
del Settore Area 2 – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune
intestato, (partita IVA: 00880000153) il quale agisce in nome e per conto
della Civica Amministrazione in forza ed in virtù delle norme statutarie e di
regolamento vigenti.

2. XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXX, nella sua veste di
XXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXX (Partita IVA: XXXXXXXXX)
avente sede in XXXXXXXXX Via XXXXXXXX, Partita Iva
XXXXXXXXXXXX, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXX al numero REA
XX – XXXXXX, il quale dichiara di agire in nome e per conto della stessa.

Detti contraenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario sono

personalmente certo, col mio consenso rinunciano esplicitamente all'assistenza dei testimoni e concordemente mi premettono e dichiarano quanto segue:

PREMESSO:

- con determinazione dirigenziale n. XXX del XXXXXX, è stato determinato di procedere all'affidamento di lavori/servizi/forniture per "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un unico operatore da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs 50/2016 tramite offerta percentuale di ribasso da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara e determinato di procedere alla scelta dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, previa pubblicazione di avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici da espletare mediante la procedura telematica sul portale regionale ARIA di Sintel;

- con la medesima determinazione dirigenziale è stato fissato l'importo dell'accordo quadro a base di gara in Euro XXXXXXXXX comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA di legge; - CUP:

XXXXXXXXXXXXXX – CIG: xxxxxxxxxxxx

- con determinazione dirigenziale n. XXX del XXXXX è stato approvato il report n. XXXXXXXX di svolgimento della procedura generato automaticamente dalla piattaforma Sintel di Aria S.p.a. di Regione Lombardia ed aggiudicate le opere/servizi/forniture di "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", a favore

dell'impresa Xxxxxxxxxx avente sede in Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxx –

Partita IVA XXXXXXXXXXXXXX;

- sono stati esperiti i controlli ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e tutte le verifiche di legge, agli atti;

- l'attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e l'avviso dell'appalto espletato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul sito del Comune, all'Albo Pretorio on-line e, sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Aria Spa, è stata data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

- che in data XXXXXXX l'impresa ha costituito polizza fideiussoria della XXXXXXXXXX - n. xxxxxxxxxx di Euro Xxxxxxxxxx a titolo di cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.

Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% e di un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'impresa è in possesso delle certificazioni di sistema di qualità conformi alle norme europee UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

- le parti danno atto che non verranno richieste ulteriori garanzie legate ai singoli contratti attuativi che verranno stipulati nell'ambito di questo accordo quadro;

- che con la citata determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXXX, sono stati approvati i seguenti documenti ed elaborati tecnici:

- Lettera d'invito;

- Disciplinare di gara;

- Capitolato speciale d'appalto;

- Relazione tecnica;

- Quadro economico;
 - Prezzario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia Edizione 2022 – Volume 1.2 - Opere compiute - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022; Volume 2.2 – costi unitari e piccola manutenzione - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022;
 - Bozza di contratto Accordo Quadro;
 - Bozza di contratto Attuativo
- che, infine, le parti intendono stipulare il presente contratto in forma pubblica-amministrativa secondo le vigenti disposizioni di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO:

di comune accordo tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la presente narrativa quale parte integrante del presente contratto;
2. il Comune di Corsico, rappresentato dal Dirigente Arch. Vincenzo Bongiovanni, affida all'Impresa XXXXXXXXXX aente sede in XXXXXXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXX le opere/servizi/forniture di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. il Sig. XXXXX XXXXX Amministratore Unico della società dichiara di accettare l'accordo quadro in oggetto;
4. l'accordo quadro viene assegnato dal Comune di Corsico ed accettato dall'appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nei documenti tutti sopra citati;
4. l'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corsico approvato con deliberazione di Giunta n. 47 del 1 aprile 2014 e dal Codice etico approvato con deliberazione di Giunta n. 37 del 13 marzo 2012.

5. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione tecnica
- Elenco prezzi;
- Offerta economica prodotta dall'appaltatore in sede di gara di appalto;
- debitamente accettati dalle parti contraenti e come tali dotati di specifica forza obbligatoria fra le parti ex art. 1372 c.c., conservati agli atti della Stazione Appaltante;

6. l'importo complessivo per l'accordo quadro assomma ad Euro XXXXXXXXX (di cui Euro XXXXXXXX di oneri per la sicurezza compresi) oltre IVA 22%;

7. L'accordo quadro ha la durata di XXX mesi ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato; in caso di consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipula del contratto, la decorrenza del periodo contrattuale avverrà dalla data di consegna anticipata;

8. La disciplina dell'accordo quadro prevede che l'affidamento degli interventi da eseguire avvenga mediante singoli contratti attuativi;

9. l'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modifiche. Eventuali transazioni eseguite dal concessionario senza avvalersi di banche, della Società Poste Italiane S.p.A. o di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, è causa di risoluzione espressa del presente contratto di appalto. Tutti i pagamenti, nel rispetto della normativa sopra citata avverranno mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dallo stesso Appaltatore.

l'impresa appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte – subcontraente - agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 10.sono a carico dell'impresa appaltatrice le spese di bolli, diritti di segreteria, tassa di registrazione, disegni eventuali e copie del presente contratto, gli oneri di eventuali imposizioni fiscali conseguenti e susseguenti al presente atto;

11.Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute all'autorità competente del Foro di Milano ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

12.Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

13. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e dal

Regolamento Europeo 679/2016 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, l'Impresa autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all'espletamento dell'incarico in argomento.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

14. agli effetti fiscali, il valore del presente contratto viene denunciato in complessivi Euro XXXXXXXXX, ma di esso se ne richiede la registrazione fiscale a tassa fissa per gli effetti delle disposizioni previste dall'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modificazioni, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'obbligo della corresponsione dell'I.V.A.;
E richiesto io Segretario Generale, ricevo questo atto del quale ho dato lettura alle parti che, in segno di conferma per accettazione, con me sottoscrivono con firma digitale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia con l'utilizzo di strumenti informatici, consta di n. 7 facciate e numero 4 righe dell'ottava, viene dalle parti sottoscritto digitalmente nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Così redatto, accettato e firmato dagli intervenuti:

per il Comune di Corsico: Il Dirigente Settore Area 2:

Arch. Vincenzo Bongiovanni

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

per XXXXXXXXXXXXXXXX.: XXXXXX XXXXXXXXX

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Il Segretario Generale Rogante:

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Rep. n.

COMUNE DI CORSICO

(Città Metropolitana di Milano)

CONTRATTO per progetto attuativo n. X per lavori/servizi/forniture di

xx dell'accordo

quadro per lavori/servizi/forniture dixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, addì XXXXX del mese di XXXXX alle ore

XXX, in Corsico, nella Sede Municipale. Avanti a me Dott.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Brescia il xxxxxxxxxxxxxxxx, – Segretario

Generale - autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica, in modalità

elettronica, nell'interesse del Comune stesso, a' sensi dell'art. 97 del D.Lgs.

18.8.2000 n. 267 si sono presentati e personalmente costituiti i Signori:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxxxxxxxx -

Dirigente del Settore Area 2 del Comune intestato, (partita IVA:

00880000153) il quale agisce in nome e per conto della Civica

Amministrazione in forza ed in virtù delle norme statutarie e di regolamento

vigenti.

2. XXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, nella sua veste di

XXXXXXXX della Società XXXXXXXXX (Partita IVA: XXXXXXXXX)

avente sede in XXXXXXXXX Via XXXXXXXX, iscritta nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

di XXXXXX al numero REA XX – XXXXXX, il quale dichiara di agire in

nome e per conto della stessa.

Detti contraenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario sono

personalmente certo, col mio consenso rinunciano esplicitamente all'assistenza dei testimoni e concordemente mi premettono e dichiarano quanto segue:

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. XXX del XXXXX, è stato aggiudicato l'accordo quadro per opere/servizi/forniture di "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", a favore dell'impresa XXXXXXXXX avente sede in XXXXXXXXX Via XXXXXXXX per un importo complessivo di € XXXXXXXXXX esperiti i controlli ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - agli atti;

- che, a tale accordo quadro è stato assegnato il seguente codice CIG: XXXXXXXX ed è stato stipulato regolare contratto in data XXXXXXXX;

- che la disciplina dell'accordo quadro prevede che l'affidamento degli interventi da eseguire avvenga mediante singoli contratti attuativi;

- che con Determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXXXX è stato approvato il progetto attuativo n. X per i lavori/servizi/forniture di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che sono ricompresi nell'accordo quadro ed ai quali è stato assegnato il codice CIG derivato: XXXXXXXXXX;

- l'importo del progetto attuativo n. X ammonta a complessivi € XXXXXXXXX più IVA 22%;

- che in data XXXXXX l'impresa ha costituito polizza fideiussoria della XXXXXXXXX - n. XXXXXXXXX di Euro XXXXXXXXX a titolo di cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.

Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% e di un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'impresa è in possesso

delle certificazioni di sistema di qualità conformi alle norme europee UNI

EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

- che con la citata determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXXX, sono

stati approvati i seguenti documenti ed elaborati tecnici:

- Capitolato speciale d'appalto;

- Relazione tecnica;

- Quadro economico;

- Prezzario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia Edizione

2022 – Volume 1.2 - Opere compiute - impianti elettrici e meccanici -

Edizione 2022; Volume 2.2 – costi unitari e piccola manutenzione -

impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022;

- _____;

che, infine, le parti intendono stipulare il presente contratto in forma pubblica-

amministrativa secondo le vigenti disposizioni di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO:

di comune accordo tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula

quanto segue:

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la presente

narrativa quale parte integrante del presente contratto;

2. il Comune di Corsico, rappresentato dal Dirigente Arch. Vincenzo

Bongiovanni, affida all'Impresa XXXXXXXXX aente sede in

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXX le opere/servizi/forniture di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

relative al progetto attuativo n. XX;

3. il Sig. XXXXX XXXXXX Amministratore Unico della società dichiara di

accettare l'appalto in oggetto;

4. l'appalto viene assegnato dal Comune di Corsico ed accettato dall'appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nei documenti tutti sopra citati;

5. l'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corsico approvato con deliberazione di Giunta n. 47 del 1 aprile 2014 e dal Codice etico approvato con deliberazione di Giunta n. 37 del 13 marzo 2012.

6. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo:

- Capitolato speciale d'appalto;

- Relazione tecnica

- Elenco prezzi;

-debitamente controfirmati dalle parti contraenti e come tali dotati di specifica forza obbligatoria fra le parti ex art. 1372 c.c., conservati agli atti della Stazione Appaltante;

7. l'importo complessivo per l'appalto assomma ad Euro XXXXXXXXXX (di cui Euro Xxxxxxxdi oneri per la sicurezza compresi) oltre IVA 22%;

8. l'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Eventuali transazioni eseguite dal concessionario senza avvalersi di banche, della Società Poste Italiane S.p.A. o di altri mezzi idonei a

garantire la tracciabilità, è causa di risoluzione espressa del presente contratto di appalto. Tutti i pagamenti, nel rispetto della normativa sopra citata avverranno mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dallo stesso Appaltatore.

9. l'impresa appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte – subcontraente - agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

10. sono a carico dell'impresa appaltatrice le spese di bolli, diritti di segreteria, tassa di registrazione, disegni eventuali e copie del presente contratto, gli oneri di eventuali imposizioni fiscali conseguenti e susseguenti al presente atto;

11. Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute all'autorità competente del Foro di Milano ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

12. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

13. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e dal Regolamento Europeo 679/2016 in tema di trattamento dei dati personali, le

Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, l'Impresa autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all'espletamento dell'incarico in argomento.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

14. agli effetti fiscali, il valore del presente contratto viene denunciato in complessivi Euro XXXXXXXXXX ma di esso se ne richiede la registrazione fiscale a tassa fissa per gli effetti delle disposizioni previste dall'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modificazioni, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'obbligo della corresponsione dell'I.V.A.:

E richiesto io Segretario Generale, ricevo questo atto del quale ho dato lettura alle parti che, in segno di conferma per accettazione, con me sottoscrivono con firma digitale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia con l'utilizzo di strumenti informatici, consta di n. 7 facciate e numero 7 righe della nona, viene dalle parti sottoscritto digitalmente nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Così redatto, accettato e firmato dagli intervenuti:

per il Comune di Corsico: Il Dirigente Settore Area 2: Arch. Vincenzo

Bongiovanni

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

per XXXXXXXXXXXXXXXXX.: XXXXXX XXXXXXXXXX

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Il Segretario Generale Rogante: Dott. XXXXXXXXXXXXXXXXX

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

7



**AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO
DELLA DURATA DI 24 MESI, DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI
IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO E
TERMOIDRAULICO CAT OS3. CIG 91534008A1**

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il presente progetto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza, ripristino di impianti idraulici e termoidraulici presso i beni immobili / infrastrutture di proprietà del Comune di Corsico, da stipulare con un solo operatore economico, così come definito all'art 54, comma 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Gli interventi previsti consistono in generale nella manutenzione degli impianti presso complessi edilizi quali sedi istituzionali, immobili scolastici, infrastrutture a rete, ecc.

Nell'Accordo Quadro sono compresi tutti i lavori, i noleggi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta raggiunto l'importo massimo stabilito.

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo stimato di **500.000,00€ IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza** che verranno quantificati in dettaglio in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei contratti applicativi.

CONTRATTI APPLICATIVI

Trattandosi di accordo quadro sottoscritto con un unico operatore economico, i contratti applicativi saranno affidati direttamente all'operatore economico sottoscrittore dell'accordo Quadro con le



modalità di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

Per ciascun contratto applicativo l'Ente procederà alla definizione delle lavorazioni, delle tempistiche e degli importi in ragione di quanto stabilito nel presente Capitolato di Accordo Quadro e nel ribasso offerto.

A discrezione della stazione appaltante, i contratti applicativi saranno stipulati a misura o a corpo, a seconda della tipologia delle lavorazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) e ffffff) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Corsico, _____

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. D. Cabanillas) ***

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

**ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI, DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO E
TERMOIDRAULICO. CAT OSS3. CIG 91534008A1**

Quadro economico	
A IMPORTO DEI LAVORI	
Importo dei Lavori	490 000,00 €
Oneri della sicurezza	10 000,00 €
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	500 000,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22%	110 000,00 €
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	500,00 €
Fondo incentivo funzioni tecniche Art.113, d.lgs. 50/2016	10 000,00 €
Imprevisti 1,5%	7 500,00 €
Arrotondamenti	250,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	128 250,00 €
TOTALE A+B	628 250,00 €

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. D. Cabanillas*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.



CITTA' DI CORSICO

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO E TERMOIDRAULICO

CAT OS3. CIG 91534008A1

(articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.)

Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Corsico - Settore Area 2 – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, Via Roma n. 18
– 20094 Corsico - Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153 -
ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it - www.comune.corsico.mi.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:

Accordo quadro per affidamento degli interventi di manutenzione degli impianti presso gli immobili comunali – opere da idraulico e termoidraulico – DURATA: 24 mesi; Importo dei lavori € 500.000,00 oltre IVA, di cui € **490.000,00** (Euro quattrocentonovanta) a base d'asta per lavori ed € **10.000,00** (Euro diecimila) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

Soggetti ammessi alla gara: ex art.45 D.Lgs 50/2016 Requisiti di partecipazione:

- a) iscrizione C.C.I.A.A;
- b) assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.;
- c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella categoria OS3 e classifica II;

SEZIONE IV: PROCEDURA:

Procedura negoziata con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione automatica offerte anomale ex art.97 c.8 D.Lgs. n. 50/2016.

Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia sia sul sito Internet del comune: www.comune.corsico.mi.it nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.

Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da presentare mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it

Sede Municipale

Via Roma, 18 20094 – CORSICO (MI)

Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906

Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

Settore Area 2

Lavori Pubblici e Manutenzioni

e-mail: ufficio.tecnico@comune.corsico.mi.it

PEC: settoretecnico@cert.comune.corsico.mi.it

Tel. 02.4480538-535-508

Città Metropolitana di Milano

www.comune.corsico.mi.it

entro le ore ____:____ del _____ 2022. Data apertura offerte: _____ 2022 alle ore ____:____ presso la sede Comune – Settore Area 2 – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, in Corsico, Via Vecchia Vigevanese 15.

SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI:

Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Milano.

Corsico, 25 marzo 2022

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO**
(Arch. Diana Cabanillas) *

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Sede Municipale

Via Roma, 18 20094 – CORSICO (MI)
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153
PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

Settore Area 2

Lavori Pubblici e Manutenzioni
e-mail: ufficio.tecnico@comune.corsico.mi.it
PEC: settoretecnico@cert.comune.corsico.mi.it
Tel. 02.4480538-535-508

Città Metropolitana di Milano
www.comune.corsico.mi.it



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO E
TERMOIDRAULICO CAT OS3. CIG 91534008A1**

Con la presente si informa che il Responsabile del procedimento:

INVITA

l'operatore economico in indirizzo, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione di Accordo quadro in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito/Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché dagli elaborati progettuali.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Gli operatori economici selezionati per partecipare alla presente procedura negoziata sono stati individuati sulla base:

- ✓ dei contenuti di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- ✓ nel rispetto dei principi enunciati al punto 3.2. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- ✓ dei principi enunciati al punto 5.1 delle Linee Guida medesime, individuandoli secondo la loro specializzazione per la tipologia merceologica dei prodotti da fornirsi in opera, previa indagine di mercato e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- ✓ del rispetto dei principi di cui al "Regolamento anticorruzione" del Comune di Corsico.

Nel rispetto dell'articolo 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE ove l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA	
Stazione appaltante	Comune di Corsico Settore Opere Pubbliche e Polizia Locale Via Roma n. 18 – 20094 Corsico Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153 Ufficio.protocollo@cert.comune.corsico.mi.it
Tipologia della procedura	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016
Oggetto dell'appalto	accordo quadro per l'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti negli immobili comunali, opere da idraulico e termoidraulico cat. OS3 – DURATA: 24 mesi, inteso come periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare singoli contratti applicativi o prima nel caso di esaurimento dell'importo dell'accordo quadro.
Criterio di Aggiudicazione	Massimo ribasso sull'elenco prezzi prezzario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia: Volume 1.2 - Opere compiute - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022; Volume 2.2 – costi unitari e piccola manutenzione - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP - art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Arch. D. Cabanillas
Profilo del Committente	http://www.comune.corsico.mi.it
Luogo dei lavori	Corsico (MI)

ULTERIORI INFORMAZIONI DI BASE

Tipologia appalti applicativi: contratti applicativi affidati a “corpo” o a “misura” a seconda della tipologia delle lavorazioni da eseguirsi.

Validità delle offerte: ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le offerte hanno validità di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Numero minimo degli offerenti: ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa e ritenuta valida.

Offerte identiche: nel caso di offerte identiche, si applica l'art. 77, comma 2, R.D. 827/1924 (sorteggio).

Durata dell'accordo quadro: 24 mesi, inteso come periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare singoli contratti applicativi o prima nel caso di esaurimento dell'importo dell'accordo quadro.

Conoscenza dei contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti progettuali: l'operatore economico partecipando alla presente procedura accetta incondizionatamente, come dichiarato anche sottoscrivendo il DGUE, tutte le clausole esecutive e contrattuali previste negli elaborati di progetto, inclusa la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla consegna dell'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

Avvalimento: rilevato che trattasi di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 76/2020 la Stazione appaltante **ammette** l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Contributo ANAC: gli operatori economici invitati dovranno corrispondere l'importo di € 35,00 ai sensi della delibera N. 830 del 21 dicembre 2021 di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore.

NB) La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Corsico, di seguito denominato “Stazione Appaltante”, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.aria.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda al “Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per operatori economici – Partecipazione alle gare”.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale di ARIA www.aria.regione.lombardia.it nella sezione Help&FAQ: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

1. TERMINI DI RICHIESTE CHIARIMENTI, DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E FISSAZIONE SEDUTE DI GARA

1.1 Termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti:

a) il termine ultimo per le eventuali richieste di chiarimenti è prescritto per:

giorno	ore	10:00
---------------	--------------	------------	--------------

b) il termine è perentorio e non saranno prese in considerazioni richieste pervenute dopo il termine fissato.

1.2 Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per:

giorno	ore	13:00
---------------	-------	------------	--------------

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte pervenute fuori i termini.

1.3 Data prima seduta:

giorno	ore	13:30
---------------	-------	------------	--------------

Presso i locali del Comune di Corsico – **Settore Area 2 Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni** – Via vecchia Vigevanese 15 – Corsico.

Le successive sedute saranno fissate secondo quanto disciplinato dalla presente lettera d'invito. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di SINTEL, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a SINTEL.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di SINTEL, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a SINTEL.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha per oggetto l'Accordo quadro per affidamento interventi descritti nell'oggetto di gara e si compone dei seguenti documenti:

- Lettera d'invito;
- Disciplinare;
- Relazione tecnica;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Quadro economico;
- Bozza contratto per accordo quadro;
- Bozza contratto per progetto attuativo;

La documentazione di gara è disponibile sia sul sistema “SINTEL” di Regione Lombardia, sia sul sito internet: <http://www.comune.corsico.mi.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – IN CORSO.

Parimenti nella suddetta sezione del sito internet del comune di Corsico, unitamente al Bando, al Disciplinare e relativi allegati, sono pubblicati tutti gli elaborati, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare i lavori oggetto di bando.

E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel caso in cui la loro esecuzione anticipata sia necessaria al fine di garantire l'esecuzione di interventi a carattere di necessità improcrastinabile.

Trattandosi di accordo quadro sottoscritto con un unico operatore economico, i contratti applicativi saranno affidati direttamente all'operatore economico sottoscrittore dell'Accordo Quadro con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

Per ciascun contratto applicativo l'Ente procederà alla definizione delle lavorazioni, delle tempistiche e degli importi in ragione del ribasso offerto e di quanto stabilito nel presente Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.

I contratti applicativi saranno stipulati a misura o a corpo, a seconda della tipologia delle lavorazioni da eseguirsi.

3. CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'accordo quadro ammonta a € 500.00,00, di cui € **490.000,00** (Euro quattrocentomila/00) a base d'asta per lavori ed € **10.000,00** (Euro diecimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge.

Le lavorazioni sono ascrivibili alla cat. OS3 classe II.

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Qualifica-zione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappalta bile (si)
Edifici civili e industriali	Cat. OS3 Class. II	SI	€ 490.000,00	100%	Categoria PREVALENTE	SI nel limite di legge
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 10.000,00			
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 500.000,00			

Il ribasso unico percentuale offerto verrà applicato:

- al prezzario delle opere pubbliche, in precedenza descritto, edito da Regione Lombardia e scaricabile al sito:

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del medesimo Codice.

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere preciseate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere preciseate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta.

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora l'operatore economico si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. n. 50/2016 e:

- a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis delr.d.n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;
- b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art.110del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili ed essenziali, pertanto soggette eventualmente all'istituto del soccorso istruttorio.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.L gs. n.50/2016 e s.m.i.** l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);

- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L’elenco dei soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Ai sensi di quanto previsto **dall’art. 80, c.4 del D.L gs. n.50/2016 e s.m.i.**, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c, lett. c -bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016**, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:
 - **c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - **c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - **c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
 - **c-quater)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C** "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- in ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al comune di Corsico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

c) Possesso di attestazione di Qualificazione SOA, come in precedenza dettagliato: ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

7.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n.15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico**), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **“PASSOE”** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. GARANZIE

Gli operatori economici concorrenti **non dovranno prestare**, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del DL 76/2020, la garanzia provvisoria.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto soggiace alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da quanto normato dallo specifico articolo del Capitolato speciale d'appalto.

10. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti:

1. Lettera d'invito
2. Disciplinare di gara
3. Domanda di partecipazione - all. A
4. DGUE – all. B
5. Dichiarazione integrativa DGUE – all. C
6. Modello avvalimento – all. D
7. Modello a corredo offerta economica - all. E
8. Relazione tecnica;
9. Capitolato speciale d'appalto;

10. Quadro economico;

I documenti di gara sono disponibili all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home> (sezione "Piattaforma di e-Procurement" - "Accedi alla piattaforma SINTEL"), selezionando la presente procedura e accedendo alla sezione "Documentazione di gara".

N.B. Si precisa e si evidenzia che:

Tutte le dichiarazioni sostitutive, nonché tutte le ulteriori attestazioni, dichiarazioni e documentazione richieste ai concorrenti ai fini della presente procedura di gara, ovvero quelle che il concorrente riterrà opportuno fornire, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con la sottoscrizione digitale del dichiarante del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente medesimo); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Dette dichiarazioni (sempre mediante sottoscrizione digitale) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

(Sempre mediante sottoscrizione digitale) dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, i documenti e le dichiarazioni debbono essere sottoscritte (sempre mediante sottoscrizione digitale) da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete i documenti e le dichiarazioni debbono essere sottoscritti (sempre mediante sottoscrizione digitale):

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09.04.2009, n.33 dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09.04.2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante, entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del Codice e da quanto stabilito nei documenti di gara.

Lo svolgimento dell'intera procedura (presentazione e aggiudicazione dell'offerta, scambio di informazioni, eventuale soccorso istruttorio, varie ed ulteriori comunicazioni con la scrivente Stazione Appaltante) è gestito esclusivamente attraverso i canali messi a disposizione dal sistema telematico SINTEL di Aria Regione Lombardia.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CARICAMENTO SUL PORTALE ARCA/SINTEL

La presente procedura verrà esperita e condotta attraverso l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" (di seguito, per brevità, anche solo "Sistema" e/o "SINTEL" e/o "Piattaforma"), il cui funzionamento è disciplinato dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL", che riportano le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con la scrivente Stazione Appaltante. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l'offerta. L'accesso alla Piattaforma è consentito dall'apposito *link* presente sul portale di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti "<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home>", mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura negoziata dovrà presentare, mediante la piattaforma telematica SINTEL - **pena di esclusione** - un'offerta composta da:

1. busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
2. busta telematica contenente l'Offerta economica;

Il termine ultimo per il caricamento di tutta la documentazione (Termine di presentazione delle offerte) è precisato al precedente paragrafo 1.2.

L'operatore economico può allegare la ulteriore documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti, ecc.).

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive e quelle di offerta previste dalla presente lettera d'invito/disciplinare devono essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara.

La procedura di invio dell'offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve essere necessariamente completato **entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente paragrafo 1.2**

N.B.

Tutti i documenti costituenti l'offerta nel suo complesso, ovvero quelli da inserirsi all'interno della:

1. busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
2. busta telematica contenente l'offerta economica;

dovranno essere firmati digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante del concorrente (o un suo procuratore, allegando, in tal caso, la relativa procura);

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio ordinario già costituiti, dal legale rappresentante della mandataria capogruppo (o un suo procuratore, allegando, in tal caso, la relativa procura);
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio (o loro procuratori, allegando, in tal caso, le relative procure);

allegando copia fotostatica del documento di identità dei soggetti che hanno apposto la firma digitale.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno seguire le indicazioni di seguito riportate e tenere conto del supporto che può essere fornito, per specifiche e dettagliate indicazioni contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul suddetto portale nella sezione HELP: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti".

Per ricevere supporto tecnico e operativo per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Si evidenzia che il semplice caricamento (*upload*) dell'offerta e della documentazione ad essa allegata sulla piattaforma telematica SINTEL non comporta automaticamente l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio avviene mediante apposita procedura, da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul sistema della documentazione che compone l'offerta, attraverso la fase "invia offerta".

L'offerente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica SINTEL per procedere all'effettivo inoltro dell'offerta.

Il sistema informatico darà comunicazione all'offerente dell'avvenuto corretto invio dell'offerta.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare dati relativi all'offerta economica in sezioni diverse da quelle relativa alla stessa - **pena l'esclusione** dalla presente procedura.

Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al concorrente.

Il concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma SINTEL e al primo step di sottomissione dell'offerta, negli appositi campi presenti sulla Piattaforma, dovrà allegare la documentazione descritta nei successivi punti del presente paragrafo, debitamente compilata e firmata digitalmente.

11.1 Busta telematica contenente la documentazione amministrativa

In tale busta telematica dovranno essere inseriti – **solo ed esclusivamente** – i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione – All. A;
- b) Dichiarazione in merito ad avvalimento;
- c) DGUE – All. B;
- d) Dichiarazione integrativa DGUE – All. C;
- e) Il passOE per la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS di ANAC;
- f) La restante documentazione richiesta (ad esempio: Visura Camerale, attestazione SOA, copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti, ecc.).

A pena di esclusione, tale busta telematica non deve contenere alcun elemento che indichi i contenuti dell'offerta economica.

N.B. Mediante apposizione di un flag nel campo “Dichiarazione di accettazione termini e condizioni” presente sulla piattaforma telematica, il concorrente dovrà dichiarare di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

La stazione appaltante potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta, oltre all'esclusione dell'offerente dalla gara, anche la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, e all'Autorità Giudiziaria.

Si prega di utilizzare la modulistica resa disponibile dalla Stazione Appaltante

11.2 Busta telematica contenente l'offerta economica

In tale busta telematica dovranno essere inseriti – **solo ed esclusivamente** – i seguenti documenti:

- g) il ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, espresso in percentuale, utilizzando l'apposito campo previsto dalla piattaforma telematica.
- h) la dichiarazione a corredo dell'offerta economica – modello E

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte economiche in aumento o pari a ZERO.

La mancata indicazione nell'allegato E dei costi relativi agli oneri di sicurezza aziendale ed a quelli relativi al costo del personale comporterà **l'esclusione** dell'offerta.

Si rammenta l'uso esclusivo della firma digitale di tutti i documenti costituenti l'offerta da parte dei soggetti indicati nel presente paragrafo 10.

Si prega di utilizzare la modulistica resa disponibile dalla Stazione Appaltante

Marca da bollo

L'operatore economico deve applicare n. **1 marca da bollo da € 16,00** (opportunamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'offerta non in regola con l'imposta di bollo sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

12. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara sarà tenuta dal seggio di gara, costituito dal Responsabile Unico del Procedimento assistito da un segretario verbalizzante nominati dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento, ed avrà luogo in data già indicata al precedente paragrafo 1.3 presso i locali del Comune di Corsico – Settore Opere Pubbliche e Polizia Locale – Via Vecchia Vigevanese n. 15

Scaduto il termine di presentazione delle offerte il Responsabile Unico del Procedimento, unitamente al Seggio di gara, provvederà a dare avvio alla fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti.

Nessuna offerta, per qualsiasi causa dovuta, sarà ammessa se pervenuta dopo i termini prescritti.

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata, in ragione delle limitazioni previste dalle circolari ministeriali dovute alla diffusione del virus Covid-19.

Le sedute, ad insindacabile giudizio del seggio di gara, possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per cause di forza maggiore, eventi imprevisti e/o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale. In tutti i casi di sospensione di una seduta, da qualunque causa determinata, la successiva ripresa dei lavori è comunicata ai concorrenti mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" del portale ARIA/SINTEL. Nel corso della prima seduta il R.U.P., operando attraverso la Piattaforma, provvede:

- a) a verificare tramite SINTEL, la corretta ricezione delle offerte e la presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal Sistema;
- b) con riferimento a ciascun concorrente, ad aprire la busta telematica contenente la documentazione amministrativa, dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale.
- c) apertura delle buste economiche degli offerenti;

In una o più successive sedute, il RUP espletta le attività di verifica del contenuto della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, nonché della conformità della stessa alle prescrizioni della *lex specialis* di gara provvedendo a comunicare i concorrenti ammessi e gli eventuali esclusi. Ai concorrenti esclusi verrà altresì trasmesso, tramite l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma SINTEL, il provvedimento di esclusione.

13. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche gli offerenti:

- a) la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2 indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b) la cui offerta non consente l'individuazione del contenuto e degli offerenti;
- c) per i quali sia stata omessa l'Offerta Economica;
- d) nel caso di raggruppamenti temporanei, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi. L'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) nel caso di consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma. L'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- f) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge o da disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, questa Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine massimo di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto.

La richiesta di integrazione e la documentazione dell'Operatore Economico atta a sanare l'incompletezza di quanto prodotto in prima istanza, avverrà sempre e solo attraverso l'utilizzo del portale ARIA/SINTEL alla voce "Comunicazioni"; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente sarà **escluso automaticamente** dalla gara.

15. ESCLUSIONI DEFINITIVE

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2 indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- che a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante di sanare irregolarità essenziali, abbiano lasciato inutilmente decorrere i termini ordinati dalla Stazione Appaltante;
- che a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante di sanare irregolarità formali o non essenziali, abbiano lasciato inutilmente decorrere il suddetto termine;
- per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dalle disposizioni di attuazione dello stesso d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

16. APERTURA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Nella seduta pubblica la Commissione dà lettura della percentuale di ribasso offerta dal concorrente sul listino posto a base di gara.

17. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELL'OFFERTA ECONOMICA

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna dell'offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
- b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta;
- d) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. e) che non

contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o un'offerta un aumento.

18. OFFERTE ANOMALE

Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore alla soglia prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, si prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis;

Nel caso in cui le offerte fossero inferiori alla soglia minima prevista dalla legge per l'applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si dovesse verificare che l'offerta è anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procede alla verifica delle spiegazioni, da chiedersi ai concorrenti cui si riferiscono le offerte anomale ai sensi del citato art. 97, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della stessa Commissione Giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, del sopra citato decreto legislativo, le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

La stazione appaltante richiede per iscritto delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa **esclude l'offerta** solo se le giustificazioni fornite non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni richieste.
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del sopra citato decreto legislativo, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In ogni caso la Stazione appaltante, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può richiedere agli offerenti spiegazioni nel caso in cui i prezzi, le condizioni di vendita e/o i tempi proposti appaiano incongrui.

19. AGGIUDICAZIONE

Effettuate, ove previste, le verifiche relative all'anomalia dell'offerta, il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione.

20. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è resa nota con le pubblicazioni previste per le procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2 del Codice.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la Stazione Appaltante può revocare l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

21. CONTRATTO

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 32 del Codice.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali.

- La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria è condizionata dagli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi della legge 159/2011 e s.m.i, per la parte vigente, e da quanto previsto dagli artt. 43 e 71, D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna lavori, la cauzione definitiva a garanzia del contratto, come disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le polizze assicurative previste dall'art. 7 del capitolo speciale d'appalto.

22. REVISIONE PREZZI

Per far fonte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali si applicheranno al presente contratto le norme di revisione prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. La revisione prezzi avverrà con le modalità di cui all'art 29 del D.L. 27 gennaio 2022 ed all'art. 25 del D.L. 1 marzo 2022 n° 17.

23. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

24. DISPOSIZIONI FINALI

A) Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lettera a), e 120 del d.lgs. n. 104/2010 e dell'art. 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga

lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, con le seguenti precisazioni:

- il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara per le cause ostante alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le altre ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104/2010;
 - dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.

B) Trattamento dei dati personali - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Corsico nella persona del Sindaco;
- b) che il Titolare, anche mediante proprio Designato interno può impartire le necessarie istruzioni per il trattamento dei dati ad autorizzati e incaricati del trattamento;
- c) l'incaricato di dirigente è altresì Designato del trattamento dei dati per conto del Sindaco nello svolgimento del ruolo di Responsabile di Settore che coordina o dirige e che rientra nell'ambito delle Sue mansioni;
- d) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003;
- e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- f) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 196/2003, con provvedimento dell'Autorità n. 7/2009 (G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2010 – S.O. n. 12), Capo IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- g) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del suddetto d.lgs. n. 196/2003.
- i) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo ai fini dell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy.

C) Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'accesso agli atti è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per tutti gli offerenti esclusi o ammessi, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione o all'ammissione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

Corsico, 25 marzo 2022

IL RUP
(Arch. D. Cabanillas) *

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005.



**CITTA'
DI CORSICO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO,
MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24
MESI, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO E
TERMOIDRAULICO CAT OS3. CIG 91534008A1**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SETTORE AREA 2
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

FEBBRAIO 2022

CAPO 1 – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti negli immobili comunali (opere da idraulico e termoidraulico) che l'Ente commissionerà all'Impresa appaltatrice a mezzo di contratti applicativi a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro.

Il presente Capitolato definisce altresì gli adempimenti e le procedure che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione.

Art. 1.2 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro rispondono alle necessità di conservazione dei beni immobili / infrastrutture, ovvero di adeguamento normativo, di messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria o altri tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

L'attività organizzativa e tecnica dell'Impresa, di seguito denominata Appaltatore, deve far fronte alle esigenze di manutenzione ed in particolare a quelle urgenti ed indifferibili che si manifestano nel corso dell'appalto. Non essendo tali esigenze definibili a priori, né essendone prevedibile il numero, non è possibile per questa Stazione Appaltante fornire una precisa indicazione circa il numero, l'entità e la frequenza degli interventi, nonché della spesa globale.

Art. 1.3 – LUOGO DI INTERVENTO

Gli interventi del presente appalto interessano il complesso delle infrastrutture di proprietà del comune di Corsico.

Art. 1.4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro vincola l'appaltatore per 24 mesi dalla stipula del contratto ovvero, ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, stabilito nel successivo articolo. In caso di consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipula del contratto, la decorrenza del periodo contrattuale avverrà dalla data di consegna anticipata.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

Art. 1.5 – AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo stimato di 500.000,00€ IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in dettaglio in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei contratti applicativi.

L'Ente potrà pertanto commissionare all'Appaltatore, mediante contratti applicativi, nel periodo di durata dell'accordo, le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'Ente non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

Art. 1.6 – MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Trattandosi di accordo quadro sottoscritto con un unico operatore economico, i contratti applicativi saranno affidati direttamente all'operatore economico sottoscrittore dell'accordo Quadro con le modalità di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

Per ciascun contratto applicativo l'Ente procederà alla definizione delle lavorazioni, delle tempistiche e degli importi in ragione di quanto stabilito nel presente Capitolato di Accordo Quadro e del ribasso offerto.

La stazione appaltante si riserva di stipulare a misura o a corpo i contratti applicativi, a seconda della tipologia delle lavorazioni da eseguirsi.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di reperire tutto o parte del materiale richiesto o non sia in grado in tutto o in parte di rispettare i termini di consegna, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altri operatori economici l'appalto con le modalità di legge previste.

L'appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo dell'accordo quadro e sino al termine di validità dell'accordo quadro stesso come specificato nel precedente articolo.

La durata e la decorrenza dei contratti applicativi che l'Amministrazione si riserverà di stipulare, sarà variabile e definita di volta in volta in funzione delle esigenze e disponibilità dell'Ente, impegnando una diversa ottimizzazione delle risorse senza che l'impresa possa pretendere alcunché.

La stipula di ciascun contratto applicativo avverrà con le modalità di cui all'art 32 c. 14 del D. LGS. 50/2016.

Art. 1.7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni con l'emissione di apposito ordine e/o verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 82 comma 8 del D.Lgs 50/2016, anche in pendenza della stipulazione del contratto applicativo stesso, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

CAPO 2 – MODALITA' ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 2.1 – RESPONSABILE UNICO

L'Ente Appaltante nomina il Responsabile Unico del procedimento.

Tale responsabile unico, a norma dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.



ART. 2.2 – DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, individua la figura del Direttore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da propri assistenti, da designarsi prima dell'inizio dei lavori a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà alla quantificazione delle penali, dei danni e/o dei maggiori costi, previsti dal presente Capitolato dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 151 del Regolamento del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previste dall'art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., sono svolte dal Direttore dei Lavori, il quale ha i seguenti compiti:

- fornisce all'Appaltatore, prima dell'inizio di ogni singolo intervento, le informazioni previste dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, a riguardo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale opereranno i suoi dipendenti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- fornisce le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa per ogni singolo e specifico intervento;
- segnala al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'impresa, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori o la risoluzione del contratto;
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

ART. 2.3 – CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, il RUP autorizza il D.L. alla consegna dei lavori secondo quanto disposto all' art. 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto". La stazione Appaltante si riserva altresì di procedere alla consegna in via d'urgenza, in pendenza della tipula del contratto attuativo.



Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, per la sottoscrizione del relativo verbale. Da tale data decorre il termine per il compimento dei lavori. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'ente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 2.4 – DIREZIONE TECNICA

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore che non seguirà personalmente l'esecuzione degli stessi dovrà designare come suo rappresentante persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. La nomina deve avvenire per atto scritto, deve essere comunicata al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento. Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell'esercizio della funzione.

L'Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Responsabile Operativo della Sicurezza di Cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Amministrazione, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.

L'eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori.

Il Direttore Tecnico ai fini della determinazione specifica delle attività derivanti dagli ordini di lavoro, che riceverà, dovrà essere autonomo nell'organizzazione dei lavori e delle squadre, al fine di garantire le scadenze disposte.

Art. 2.5 – RECAPITI

L'Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l'intera durata dell'Accordo Quadro:

Telefono cellulare

Il Direttore Tecnico di cui al precedente articolo, ovvero l'Appaltatore nel caso conduca personalmente l'appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24, per gli interventi di urgenza da eseguire con effetto immediato (entro 1 ora dalla segnalazione). In sede di offerta si dovrà tenere conto dell'obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.

Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione alla Amministrazione, il sostituto dovrà garantire la stessa reperibilità.

Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla Direzione Lavori.

Posta elettronica - PEC

L'appaltatore dovrà disporre di casella di posta elettronica e PEC per la ricezione di comunicazioni.

Art. 2.6 – SQUADRE DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire l'esecuzione di più interventi nelle varie strutture. Costituisce pertanto onere dell'Appaltatore

valutare l'entità degli interventi ordinati dalla Direzione Lavori e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea.

Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di intervento.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività loro richieste;
- materiale necessario di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori, l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato.

Art. 2.7 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale sentito l'Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Aggiudicatario.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Le

disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 2.8 – TIPOLOGIA DELL'ORDINE DI LAVORO

Gli interventi richiesti con ordine di lavoro saranno classificati in:

- **Intervento immediato**, ovvero di massima urgenza e di pronto intervento, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone e dei beni e atto a evitare l'interruzione o la riduzione significativa della funzionalità degli impianti e delle annesse strutture. Sarà richiesto tramite O.D.L. anticipato da comunicazione telefonica e da eseguirsi immediatamente, entro 1 (una) ora dalla chiamata, con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. Resta inteso che l'Appaltatore deve garantire la possibilità di intervenire immediatamente senza per questo ricevere compensi aggiuntivi.
- **Interventi urgenti** da eseguire entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione.
- **Interventi programmati**, individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Amministrazione, concordando con essa tempi e modalità di esecuzione. A tal fine la D.L. trasmetterà all'Appaltatore gli ordini di lavoro delle prestazioni da eseguire.

Per ogni intervento eseguito da contabilizzare a misura, comunque classificato, entro 5 giorni dal dall'ultimazione, l'appaltatore provvederà a redigere ed inviare alla direzione Lavori contabilità a consuntivo delle lavorazioni eseguite recante le seguenti informazioni:

- oggetto del lavoro con numero dell'ordine di servizio del comune;
- contabilità del lavoro indicando il codice del prezzario utilizzato al capitolo **opere compiute**, il prezzo unitario, le quantità e il prezzo complessivo, ovvero analisi prezzi qualora ricorra il caso; Tali dati dovranno essere trasmessi telematicamente all'indirizzo indicato dalla Direzione lavori in formato editabile.

Tali dati verranno utilizzati per la redazione dei SAL

Art. 2.9 – REGOLARE ESECUZIONE

L'Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...). Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati. Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell'intervento.

Art. 2.10 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:



- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Art. 2.11 – REQUISITI DEI MATERIALI E COMPONENTI - NORME GENERALI

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare. Il soggetto Aggiudicatario è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) e, in genere, su tutte le forniture previste dall'accordo.

In particolare l'Aggiudicatario deve:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da ripristinare;
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto;
- individuare le cause e i meccanismi di alterazione.

L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., viene effettuato in contraddittorio con il soggetto Aggiudicatario ed è appositamente verbalizzato. I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese del soggetto Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. Il soggetto Aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti

Il soggetto Aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la tipologia dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione dell'opera. Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e della Ditta appaltante, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata al D.L. per ottenere la sua approvazione. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia (Legge n. 37/2008). Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Aggiudicatario dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L.

I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolo nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. L'Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove il soggetto Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese del soggetto Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..

CAPO 3 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 3.1 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escusione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Corsico", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.
7. **La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro**, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. **L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione dell'intero accordo quadro**, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
8. Attesa la possibilità che nel corso del corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l'importo complessivo presunto, **l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione**.
9. **Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro**.
10. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 3.2 – DANNI DI FORZA MAGGIORE – SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLA PROPRIETA’

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 3.3 – POLIZZA ASSICURATIVA

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

- all'assicurazione **verso terzi** (RCT) per un massimale per sinistro non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, a cose e animali;
- all'assicurazione contro i **danni subiti dal Comune di Corsico** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Le polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Corsico";
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Corsico, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle polizze di cui al presente articolo almeno 10 (dieci) giorni prima della sottoscrizione del contratto. La polizza dovrà riportare la dichiarazione di vincolo a favore dell'appaltatore e dovranno coprire l'intero periodo del contratto.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 3.4 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE -TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento d'attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

i contratti attuativi verranno stipulati nella forma della scrittura privata.

ART. 3.5 - PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

L'aggiudicatario, prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi, dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante il piano operativo della sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei singoli lavori per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

ART. 3.6 – SUB-APPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite previsto dalla normativa.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 3.7 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione dell'Accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma

13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e rimane impregiudicata la facoltà dell'Ente di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

ART. 3.8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro nelle ipotesi previste dall'art. 108, primo comma, del codice dei contratti pubblici.

L'accordo quadro è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Tra le ipotesi di grave inadempimento è altresì compresa:

- L'accertamento dalla Direzione dei Lavori del mancato rispetto dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
- L'accertamento dalla Direzione dei Lavori del mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- La mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- La grave e reiterata negligenza nella esecuzione dei singoli lavori ordinati, tale da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

Il D.L. o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto l'accordo quadro.

L'accordo quadro è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

L'accordo quadro è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- **in caso di reiterato ritardo nell'esecuzione dei lavori, ovvero al terzo ritardo contestato, il Comune si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione dell'accordo quadro.**

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 3.9 – RECESSO

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto applicativo in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 3.10 – ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO –RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. L'accesso ai luoghi di intervento (se delimitato ed individuato come cantiere) è riservato agli addetti ai lavori ed al personale della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà disporre adeguata cartellonistica e ogni altro dispositivo finalizzato all'individuazione e messa in sicurezza dell'area interessata.

2. E' fatto divieto all'Appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono gli interventi senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori.

3. L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

4. Per la contravvenzione a quanto sopra esposto verrà applicata, senza ulteriore formalità, una penale di **€ 500,00** da detrarsi dalla prima fattura presentata dalla ditta successiva all'avvenuta constatazione dell'inadempienza; ciò non esonera l'appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'Amministrazione per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o fornitori autorizzati.

Art. 3.11 – PENALI PER IL RITARDO

Fermo restando quanto previsto agli artt. "Esecuzione in danno" e "Risoluzione del contratto", il Committente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, **le seguenti penali:**

Descrizione	Importo penale	Tempistiche
Mancato completamento dell'intervento nei tempi programmati	150,00 euro	Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo pattuito per l'esecuzione delle

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Intervento immediato,</i> - <i>Interventi urgenti</i> - <i>Interventi programmati,</i> 		lavorazioni programmate.
Mancato inizio degli interventi nei tempi programmati di cui all'art 2.8	100,00 euro	Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di interventi pattuiti
Mancata risposta del servizio reperibilità art 2.5	100,00 euro	Per ogni ora di ritardo

L'applicazione delle penali sarà preceduta dall'avvio del procedimento sanzionatorio con comunicazione di contestazione dell'inadempienza, a cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali mediante ritenuta diretta sulle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione in dipendenza del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento o, qualora necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolo.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 3.12 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo.

Dell'ultimazione delle lavorazioni di ciascun contratto applicativo, si darà atto mediante apposito certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 12 del D.M. 07/03/2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto"

Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni per il compimento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'applicazione delle penali di cui ai precedenti art. e l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto compimento delle lavorazioni sopraindicate.

CAPO 4 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Art. 4.1 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

Sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico, ai sensi dell'articolo 185 del DPR 207/2010, si procederà a redigere la contabilità a mezzo di stati avanzamento lavori. Le voci di prezzario e le quantità di ogni ordine, saranno verificate dalla Direzione lavori.



Le lavorazioni che necessitano di certificazione o dichiarazione di conformità, potranno ritenersi computabili e accettabili dalla Direzione Lavori solo ad avvenuta ricezione della relativa documentazione. Fanno parte delle predette certificazioni anche i documenti necessari ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al DM 4/5/98 e s.m.i.

Non saranno altresì ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di capitolato.

Eventuali varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori non sono pertanto ammesse a consuntivo, salvo che l'amministrazione accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l'utilità.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

Gli interventi eseguiti saranno contabilizzati **come opere compiute**, sulla base delle relative voci dell'elenco prezzi contrattuale e ribassate dello sconto offerto in sede di gara.

Art. 4.2 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

La stazione appaltante si riserva di affidare l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, conformemente alla Legge.

Per la quantificazione economica di un intervento svolto in amministrazione diretta si procederà moltiplicando il costo orario contrattuale della manodopera per il tempo di intervento. A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale, moltiplicato per la quantità.

Gli interventi ovvero le parti di intervento da eseguire in amministrazione diretta dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Lavori con O.D.L. previa valutazione del caso specifico.

Art. 4.3 – ELENCO PREZZI

Le prestazioni per l'esecuzione degli interventi saranno valutate e compensate facendo riferimento, al prezziario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia:

Volume 1.2 - Opere compiute - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022;

Volume 2.2 – costi unitari e piccola manutenzione - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022.

Scaricabile al sito:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9dd7a423-5799-4ca0-9f0c-739ca9404d88/Prezzario+2022++Vol+1.2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9dd7a423-5799-4ca0-9f0c-739ca9404d88-nUcerq->

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4b0a72f2-887d-47c0-9931-9be6d7acb9bf/Prezzario+2022++Vol+2.2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4b0a72f2-887d-47c0-9931-9be6d7acb9bf-nUceyS9>

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Per quelle opere e provvidenze non contemplate nei listini prezzi sopra indicati si farà riferimento ai volumi editi da regione Lombardia senza alcun concordamento con l'impresa e applicando il



medesimo ribasso offerto in sede di Gara. Nel caso non fossero presenti nemmeno in tale listino si farà riferimento ad altri prezzi ufficiali.

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso. **Per tutta la durata del presente contratto non sono pertanto previsti adeguamenti dei prezzi unitari, restando sempre in vigore il prezziario opere pubbliche Regione Lombardia anno 2022.**

Art. 4.4 – REVISIONE PREZZI

Per far fonte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali si applicheranno al presente contratto le norme di revisione prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. La revisione prezzi avverrà con le modalità di cui all'art 29 del D.L. 27 gennaio 2022 ed all'art. 25 del D.L. 1 marzo 2022 n° 17.

Art. 4.5 – PAGAMENTI

Per ciascun contratto applicativo, ogni qualvolta il credito dell'Impresa, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunge l'importo di euro 20.000,00 o in alternativa il 30% dell'importo del singolo contratto attuativo, l'Appaltatore avrà diritto all'emissione di uno stato di avanzamento in corso d'opera.

All'emissione di ciascuno avanzamento la Stazione Appaltante richiederà allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, e **sull'importo netto progressivo delle prestazioni, verrà operata una ritenuta dello 0.5%, a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori**, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

negli stati di avanzamento lavori potranno essere inserite solo le lavorazioni per le quali l'appaltatore nei termini previsti avrà provveduto a far pervenire alla D.LL. i report di contabilità con le modalità di cui all'art 2.8 del presente Capitolato Speciale di Appalto

Le suddette ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, ovvero dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo, ove lo Sportello Unico Previdenziale non abbia comunicato all'Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Appaltatore dovrà emettere fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, quale **informazione obbligatoria** che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio di destinazione.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Corsico sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Corsico
Codice Univoco ufficio:	5N5EQ4
Nome dell'ufficio:	Settore Area 2 – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Cod. fiscale e Partita Iva:	00880000153

Il pagamento della fattura avrà luogo, in presenza di DURC regolare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di accettazione della fattura (data del protocollo generale). Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'Aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Non si darà seguito a nessuna forma di pagamento e contabilizzazione delle opere:

- senza che l'appaltatore abbia consegnato al D.E. del contratto la documentazione relativa ad eventuali dichiarazioni di conformità e/o certificazioni dei materiali predisposte in conformità alle norme vigenti in materia;
- per prestazioni non autorizzate preventivamente dal D.E. del contratto.

Art. 4.6 – CONTO FINALE

Il conto finale di ogni singolo contratto applicativo verrà compilato dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 4.7 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 4.8 – CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici si provvederà alla relativa risoluzione presso il tribunale competente per territorio.

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. D. Cabanillas) ***

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.